



CRITERI E MODALITA' INTEGRATIVE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE HANNO SUBITO DANNI A SEGUITO DELL'ALLUVIONE DEL MESE DI SETTEMBRE 2022 (Decreto Vice commissario 2/2022)

1. OBIETTIVI E DESTINATARI

I contributi sono erogati al fine di prevedere misure di primo sostegno nel limite massimo di € 20.000 nei confronti delle imprese che hanno subito danni a causa degli eccezionali eventi meteorologici del settembre 2022.

Possono richiedere la concessione dei contributi previsti dall'Art. 4 dell'O.C.D.P.C. n. 922 del 17/09/2022 le Imprese **che hanno presentato il modello C1.**

2. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 15/09/2022, per il ripristino dei danni provocati dagli eventi meteorologici del 15 settembre 2022 e la prosecuzione dell'attività, nei limiti di quanto richiesto in sede di ricognizione fino ad un massimo di € 20.000 e solo per la parte non coperta da polizze assicurative e per la parte dei danni che non sono oggetto di altre richieste di ristoro (DGR 216/2023).

3. RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE

- La disponibilità finanziaria per il presente intervento è pari a 10.378.867,60

4. AVVIO DEL PROCEDIMENTO

Al fine di richiedere la concessione dei contributi di cui all' art. 4 dell'OPCM n. 922 del 17/09/2022 e sulla base di quanto stabilito dal Decreto del Vice Commissario delegato agli eventi meteorologici 2022 n. 2 del 14/12/2022, il Comune prende atto del modello C1 presente all'interno della piattaforma informatica finalizzata alla verifica del danno subito e della seguente documentazione **allegata al modello C1:**

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del proprietario/legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, attestante:
 - l'attestazione del nesso di causalità diretta tra i danni subiti e gli eventi meteorologici oggetto della dichiarazione dello Stato di Emergenza di cui alla lettera c), comma 2, dell'art. 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018;
 - la descrizione del danno e la quantificazione economica dello stesso;
 - l'assenza di richieste per contributi ottenuti da altre fonti per le medesime finalità;
 - eventuale diritto ad indennizzi e premi assicurativi.

5. ISTRUTTORIA

L'istruttoria, anche successiva all'erogazione del contributo, a cura dei comuni, è finalizzata a:

a) valutare l'effettiva sussistenza delle condizioni per l'ammissione a contributo, e in particolare il possesso dei seguenti requisiti del Soggetto richiedente:

- iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o all'Albo degli Artigiani (l'impresa deve essere ATTIVA operativa al momento della liquidazione del contributo);
- non essere in stato di liquidazione volontaria;
- essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di edilizia, urbanistica e di tutela e salvaguardia dell'ambiente: D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente);
- essere in regola con la normativa in materia di aiuti di Stato;
- essere in regola con le norme di prevenzione dell'antiriciclaggio

b) verificare che, come previsto nel modulo C1 per la richiesta di erogazione del contributo allegato all'ordinanza, tra i danni dichiarati, non siano inseriti quelli elencati nelle seguenti cause di esclusione:

- a. danni alle pertinenze, ancorché distrutte o dichiarate inagibili, nel caso in cui le stesse si configurino come distinte unità strutturali rispetto all'immobile in cui ha sede l'attività economica e nel caso non siano direttamente funzionali all'attività stessa;
- b. danni ad aree e fondi esterni al fabbricato in cui ha sede l'attività economica, tranne che per gli interventi funzionali volti all'immediata ripresa della capacità produttiva dell'attività ed altre misure volte ad evitarne la delocalizzazione;
- c. danni ai fabbricati, o a loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria o in condono i relativi titoli abilitativi;
- d. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultino iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata apposita domanda di iscrizione a detto catasto entro tale data;
- e. danni ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- f. beni mobili registrati, tranne quelli oggetto o strumentali all'esercizio dell'attività economica produttiva.
- g. alle parti comuni danneggiate di edifici residenziali, in cui, oltre alle unità abitative, siano presenti unità immobiliari destinate ad uffici, studi professionali o altro uso produttivo;
- h. ai fabbricati e ai beni che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano destinati all'esercizio di attività nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Nota. Tra le spese non riconosciute ci sono anche quelle relative alla redazione della perizia tecnica asseverata.

I contributi verranno assegnati come di seguito:

Se i danni subiti sono inferiori a €20.000, il contributo viene determinato sulla base della stima dei danni contenuta scheda C1 sotto forma di autodichiarazione. Se i danni subiti e dichiarati nella scheda "C1" sono superiori a €20.000 il comune eroga provvisoriamente la somma di €20.000.

I comuni, ai fini della rendicontazione, devono raccogliere dalle imprese le fatture quietanzate relative alle spese sostenute riguardanti i danni dichiarati nel modello C1 ovvero altra documentazione fiscale e contabile attestante la spesa sostenuta per il ripristino dagli immobili, degli impianti produttivi ed il ristoro delle materie prime e dei manufatti finiti andati persi a causa dell'evento alluvionale ammessi dalla scheda "C1" allegata all'OCDPC n°922/2022.

L'impresa deve produrre inoltre al comune copia dell'estratto del conto corrente intestato all'impresa beneficiaria ed utilizzato per i pagamenti connessi al danno subito dal quale sia possibile rinvenire i pagamenti relativi alle fatture prodotte o altro strumento di pagamento che ne consenta la tracciabilità.

Qualora si opti per art. 50 del Reg. UE 651/2014 e art. 49 del Reg. UE 2022 /2473 è necessaria la valutazione del danno da un esperto indipendente o da un'impresa di assicurazione (perizia)

Per le autovetture/beni mobili aziendali registrati saranno escluse dall'ammontare del contributo le somme riconosciute dalla Regione all'esito dell'istruttoria avviata sulla richiesta di contributo a fondo perduto ai sensi della DGR 216/2023.

6. REGIME DI AIUTO

L'impresa può optare tra la scelta del regime di aiuti come di seguito:

- IMPRESE (ESCLUSE IMPRESE SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA):
 - "de minimis" di cui al Reg. UE 1407/2013 (con importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa inferiore, nell'arco di tre anni, a 200.000 €);
 - art. 50 del Reg. UE 651/2014 - calamità naturali;
- IMPRESE SETTORE PESCA E ACQUACOLTURA:
 - "de minimis" di cui al Reg. UE 717/2014 e s.m.i. (con importo totale massimo degli aiuti di questo tipo ottenuti da una impresa inferiore, nell'arco di tre anni, a 30.000 €);
 - art. 49 del Reg. UE 2022 /2473.

Si precisa che, qualora si opti per uno dei regimi in "de minimis", è necessario compilare l'allegato 2; qualora si opti per art. 50 del Reg. UE 651/2014 e art. 49 del Reg. UE 2022 /2473 è necessaria la valutazione del danno da un esperto indipendente o da un'impresa di assicurazione.

7. RENDICONTAZIONE ALLA REGIONE E COMPITI DEI COMUNI

Sono in capo ai Comuni responsabili dell'attuazione del regime di aiuto:

- Gli adempimenti relativi alla interrogazione e registrazione in RNA degli aiuti individuali. Pertanto, la responsabilità prevista dall' art. 52, comma 7, della legge 234/12 è in capo all'ufficio responsabile dell'attuazione della misura a cui sono legati espliciti adempimenti rilevanti per RNA ai fini dell'ottenimento del COR (codice di concessione dell'aiuto individuale, COVAR (codice variazione) o ai fini dell'erogazione;

- Gli adempimenti relativi alle attività di monitoraggio di inserimento dei dati relativi all'avanzamento della spesa annuale erogata a valere sul regime in esenzione sono in capo alla struttura

I Comuni, entro 45 giorni dalla liquidazione del contributo alle imprese *salvo proroga per esigenze amministrative da chiedere alla regione*, dovranno rendicontare alla Regione gli importi dei contributi erogati e trasmettere la documentazione a supporto tramite inserimento nella piattaforma.

8. CUMULO DEI CONTRIBUTI

È possibile cumulare l'aiuto di cui al presente bando con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed indiretto, assegnate dalla Regione Marche e da enti diversi dalla Regione Marche, fino a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative che non superano il 100 % dell'importo totale del danno.

9. INTENSITA' DEGLI AIUTI

Il contributo di cui al presente decreto non può superare l'importo di € 20.000,00 ad impresa. Se la stima del danno complessivo è inferiore a 20.000,00 € l'importo erogato sarà comunque non superiore alla stima di quest'ultimo dichiarato nel modello C1.

10. CONTROLLI

A seguito della liquidazione del contributo l'amministrazione regionale e comunale potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli atti ad accertare i fatti.

La Regione effettuerà un controllo a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a contributo in ragione del rischio e dell'entità del beneficio e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, ai sensi di quanto disposto dall'art. 264 del D. L. n. 34 del 19/05/2020.

11. REVOCHE

Il contributo potrà essere revocato dal Comune qualora si verifichi una sola delle seguenti circostanze:

- le dichiarazioni rese non risultino veritiere;
- la rinuncia da parte del destinatario del contributo;
- il destinatario del contributo risulti assegnatario di altri contributi concessi in conseguenza dei danni causati dall'emergenza e volti a risarcire i medesimi danni.
- il beneficiario non ottemperi all'obbligo di rendicontazione.

In tali casi la somma già erogata è recuperata unitamente agli interessi legali maturati da parte dell'ente che adotta il provvedimento di revoca. L'atto che dispone la revoca deve essere inserito all'interno della piattaforma.

12. DISPOSIZIONI FINALI

- Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge 241/90.
- Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione. In via alternativa, è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto.
- L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

Informativa sul trattamento dei dati personali

Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

a) Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla Regione Marche per le finalità connesse al riconoscimento del contributo.

b) Conferimento dei dati

I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

c) Base giuridica

I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dalla Regione Marche nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

d) Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

e) Categorie di destinatari dei dati personali

I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell'articolo 114-sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà erogato il contributo stesso;
- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; – ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la

tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

f) Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del modello alla Regione Marche.

g) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano n. 9.

h) Responsabile del trattamento

Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura regionale competente per l'attuazione della misura di aiuto. Responsabile della protezione dei dati è il dott. Francesco Maria Nocelli, il quale ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

i) Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti. Ha inoltre il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.